

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE “OCCIDENTALE”

COPIA

VERBALE DI DELIBERA D'ASSEMBLEA N. 7 del 29-06-2009

Oggetto: APPROVAZIONE DELL’AFFIDAMENTO DELLA TITOLARITÀ DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E CARTA PROVVISORIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.

Come da comunicazione è stata convocata per oggi ventinove 29-06-2009 alle ore 15:45, presso la Sala consiliare del Comune di Pordenone, l’assemblea dell’Autorità d’Ambito dell’ATO “occidentale”.

Ente		Ente	
PROVINCIA DI PORDENONE	Presente	COMUNE DI ANDREIS	Presente
Ente		Ente	
COMUNE DI ARBA	Presente	COMUNE DI AVIANO	Presente
Ente		Ente	
COMUNE DI BARCIS	Presente	COMUNE DI BRUGNERA	Presente
Ente		Ente	
COMUNE DI BUDOIA	Presente	COMUNE DI CANEVA	Assente
Ente		Ente	
COMUNE DI CASTELNOVO DEL FRIULI	Presente	COMUNE DI CAVASSO NUOVO	Presente
Ente		Ente	
COMUNE DI CIMOLAIS	Assente	COMUNE DI CLAUT	Presente
Ente		Ente	
COMUNE DI CLAUZETTO	Presente	COMUNE DI CORDENONS	Presente
Ente		Ente	
COMUNE DI ERTO E CASSO	Presente	COMUNE DI FANNA	Presente
Ente		Ente	
COMUNE DI FONTANAFREDDA	Presente	COMUNE DI FRISANCO	Presente
Ente		Ente	
COMUNE DI MANIAGO	Presente	COMUNE DI MEDUNO	Assente
Ente		Ente	
COMUNE DI MONTEREALE VALCELLINA	Presente	COMUNE DI PINZANO AL TAGLIAMENTO	Presente
Ente		Ente	
COMUNE DI POLCENIGO	Presente	COMUNE DI PORCIA	Presente
Ente		Ente	
COMUNE DI PORDENONE	Presente	COMUNE DI PRATA DI PORDENONE	Presente
Ente		Ente	
COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO	Presente	COMUNE DI SACILE	Presente
Ente		Ente	
COMUNE DI SAN QUIRINO	Presente	COMUNE DI SEQUALS	Presente

Ente		Ente	
COMUNE DI SPILIMBERGO	Presente	COMUNE DI TRAMONTI DI SOPRA	Presente
Ente		Ente	
COMUNE DI TRAMONTI DI SOTTO	Presente	COMUNE DI TRAVESIO	Presente
Ente		Ente	
COMUNE DI VAJONT	Presente	COMUNE DI VITO D'ASIO	Presente
Ente		Ente	
COMUNE DI VIVARO	Presente		

Assume la presidenza il Signor DEL CONT BERNARD STEFANO in qualità di Presidente assistito dal Direttore Signor ING. DEL BEN MARCELLO.

- I -

VISTO il Trattato Istitutivo della Comunità Europea poi Unione Europea, 25 marzo 1957 - 2 ottobre 1997, in particolare l'art. 86 che disciplina le imprese incaricate della gestione dei servizi d'interesse economico generale;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l'art. 113 che disciplina la gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

VISTO il d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, in particolare l'art. 23 bis che reca nuove norme per i servizi pubblici locali di rilevanza economica;

VISTO il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in particolare gli artt. 147 e s. che disciplinano l'erogazione del servizio idrico integrato;

VISTA la l. Regione Friuli-Venezia Giulia 23 giugno 2005, n. 13, in particolare gli artt. 22 e s. che disciplinano le modalità di gestione del servizio idrico integrato;

CONSIDERATO che la riorganizzazione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale "Occidentale" deve essere realizzata in ragione degli obiettivi posti dall'indicata legislazione di settore sul ciclo completo delle acque (d.lgs. n. 152 del 2006, cit.; l. Regione Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 2005, cit.), le cui disposizioni sono fatte salve dall'art. 113, co. 1°, d.lgs. n. 267 del 2000, cit. e dall'art. 23 bis, co. 1°, d.l. n. 112 del 2008, cit.;

- II -

CONSIDERATO in particolare che l'indicata disciplina di settore impone il superamento della frammentazione per segmenti e per territorio nell'erogazione dei servizi idrici e quindi il raggiungimento di una gestione del servizio idrico integrato che sia capace di riunire il ciclo completo delle acque (acquedotto, fognatura, depurazione) pervenendo a dimensioni sovracomunali;

VISTA la deliberazione Assemblea ATO Occidentale 24 settembre 2008, n. 14 che nell'ambito territoriale ottimale ha scelto «quale forma di gestione del servizio idrico integrato» quella «a totale controllo pubblico» con «affidamento diretto a società di capitali, secondo quanto previsto dal c. 5, lett. c) dell'art. 113 del d. lgs. 267/00 (modello cosiddetto in house providing)»;

ACCERTATO che l'ambito ottimale "Occidentale" con popolazione residente pari a 209.995 abitanti (Istat 2007) è caratterizzato da elevata frammentazione gestionale per territorio ove si affermano con preferenza le gestioni pubbliche, perché, oltre alle gestioni di servizio idrico integrato di GEA s.p.a. e Sistema Ambiente s.r.l. (n. 5 Comuni per 83.237 abitanti), si afferma per n. 26 Comuni (72.027 abitanti) la gestione in economia parziale o totale dei segmenti di acquedotto, fognatura e depurazione, mentre è residuale l'affidamento in concessione a terzi (n. 5 Comuni per 54.731 ab.) che solo in un caso (Comune di Sacile) realizzano il servizio idrico integrato;

RITENUTO che alla gestione integrata ed unitaria d'ambito si debba pervenire attraverso il progressivo riaccorpamento dei segmenti del servizio idrico e riunificazione territoriale delle gestioni pubbliche esistenti in economia e in concessione a terzi;

CONSIDERATO che la scelta della forma di gestione in house providing operata dalla deliberazione Assemblea ATO Occidentale 24 settembre 2008, n. 14 è avvenuta in ragione: a) del maggiore consenso dei Comuni appartenenti all'ambito che vedono così continuare - seppure in diversa forma - la tradizione municipale di un controllo sulla gestione del servizio idrico, partecipando inoltre direttamente al processo di riunificazione delle fasi del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura, depurazione); b) della capacità di garantire gli standard previsti per il servizio idrico integrato nell'intero ambito ottimale (l. Reg. Friuli Venezia Giulia n. 13 del 2005, cit., art. 17); c) dell'inefficienza e delle diseconomie di gare aventi ad oggetto la riunificazione delle gestioni in economia unitamente a quelle degli enti pubblici, ove quest'ultima si porrebbe addirittura in chiaro contrasto con una valorizzazione degli «organismi di gestione esistenti» (l. Regione Friuli Venezia Giulia n. 13 del 2005, cit., art. 16 ed art. 17);

CONSIDERATO che tutti i comuni costituenti l'Ambito Ottimale Occidentale hanno deliberato di divenire soci o sono già soci di GEA s.p.a. o di Sistema Ambiente s.r.l. consentendo così di rendere attuale una progressiva riunificazione delle gestioni nel ciclo completo delle acque a livello sovracomunale, raggiungendo pertanto economie di scala atte a garantire la perequazione della qualità del servizio all'utenza;

CONSIDERATO che l'indicata deliberazione (Assemblea ATO Occidentale 24 settembre 2008, n. 14) ha avuto cura di precisare che «l'affidamento del servizio idrico integrato nell'ATO Occidentale avrà luogo soltanto previa verifica della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi previsti dall'art. 113, comma 5, lettera c) per la gestione in house» in capo alle società a capitale interamente pubblico GEA s.p.a. e Sistema Ambiente s.r.l.;

VISTA la determinazione Direttore ATO Occidentale 9 febbraio 2009, n. 2 e la conseguente nota Direttore ATO Occidentale 10 febbraio 2009, prot. n. 115 con le quali si è comunicato a tutti i gestori dell'ambito, ai Comuni ed alla Provincia di Pordenone l'avvio del procedimento ai sensi della l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 7;

CONSIDERATO che nella comunicazione di avvio si è chiarito che con l'indicato procedimento si vuole anzitutto verificare la sussistenza in capo ai gestori in salvaguardia «GEA s.p.a. e Sistema Ambiente s.r.l. delle condizioni previste per le organizzazioni cd. in house providing dalla vigente disciplina europea ed italiana ai fini dell'individuazione delle indicate società quali gestori di servizio idrico integrato nell'ambito ottimale e dell'eventuale affidamento della titolarità della relativa gestione», chiedendo a tali gestori pubblici di «depositare presso gli uffici di questa Autorità (...) entro il 17 febbraio 2009 copia in formato cartaceo ed in formato elettronico di a) atto costitutivo, statuto e patti parasociali; b) compagine sociale con indicazione delle quote in capo a ciascun socio; c) bilanci di gestione degli ultimi 5 anni; d) atti di affidamento di servizi pubblici (alla collettività e ad enti pubblici) e relative convenzioni; e) ogni altro documento ritenuto utile», con l'espressa avvertenza che «entro il 19 febbraio 2009» l'Autorità d'ambito avrebbe pubblicato sul proprio sito Internet <http://www.atooccidentale.it> i documenti depositati «in ragione dei quali» si sarebbero potute presentare «memorie scritte e documenti (...) entro il 16 marzo 2009»;

VISTI i documenti depositati da GEA s.p.a. e da Sistema Ambiente s.r.l. e pubblicati sul sito Internet di questa Autorità d'Ambito <http://www.atooccidentale.it> entro i termini indicati;

VISTI le ulteriori integrazioni documentali depositate il 23 giugno 2009 da Sistema Ambiente s.r.l. aventi ad oggetto le deliberazioni comunali d'adesione a tale società;

CONSIDERATO che entro il termine assegnato ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento per la presentazione di memorie scritte e documenti (16 marzo 2009) è pervenuta unicamente la "memoria documentale" di Veolia Acque s.r.l. 16 marzo 2009, prot. n. 222;

- III -

ACCERTATO che sia GEA s.p.a. sia Sistema Ambiente s.r.l. sono società con capitale sociale ad integrale partecipazione pubblica, essendo entrambe partecipate dai Comuni costituenti l'Ambito Ottimale Occidentale, così come risultanti all'Allegato A;

VISTO lo Statuto di GEA s.p.a. (in particolare art. 1, co. 2°, art. 7 ed art. 8) e lo Statuto di Sistema Ambiente s.r.l. (in particolare art. 1, co. 2°, art. 6, art. 6 bis ed art. 7) con cui si garantisce il mantenimento di un'integrale partecipazione pubblica al capitale di tali società poiché possono divenire soci unicamente gli enti pubblici territoriali che giovano dei servizi alla collettività o all'ente erogati da tali gestori;

ACCERTATO che Sistema Ambiente s.r.l. ha svolto sin dalla costituzione unicamente attività di erogazione di servizio idrico integrato per i Comuni soci di Brugnera, Prata e Fontanafredda;

ACCERTATO che GEA s.p.a. ha svolto la propria attività prevalente a favore dei Comuni soci di Pordenone e di Roveredo in Piano, attività che nell'ultimo quadriennio non è mai stata inferiore al 89% dei ricavi del conto economico della società per i servizi di raccolta e smaltimento rifiuti, per l'idrico integrato e di gestione del verde, in particolare 2008, euro 11.741.631 su 12.740.116 (92,16%); 2007, euro 10.385.054 su 11.381.404 (91,24%); 2006, euro 9.460.854 su 10.478.244 (90,29%); 2005, euro 9.597.033 su 8.568.021 (89,27%);

ACCERTATO che lo svolgimento dell'attività prevalente di GEA s.p.a. e di Sistema Ambiente s.r.l. in favore dei Comuni soci è altresì una prescrizione statutaria posta come limite dell'oggetto sociale di ciascuna società (art. 2, co. 4°, Statuto GEA s.p.a.; art. 4, co. 10°, Statuto Sistema Ambiente s.r.l.);

- IV -

CONSIDERATO altresì che con memoria 16 marzo 2009, prot. n. 22 Veolia Acque s.r.l. non ha formulato alcuna osservazione o elemento istruttorio utile in ragione degli atti e documenti prodotti da GEA s.p.a. e Sistema Ambiente s.r.l., pubblicati sul sito internet di questa Autorità, in particolare in ordine alla sussistenza delle condizioni previste per le organizzazioni cd. in house providing dalla vigente disciplina europea ed italiana ai fini dell'individuazione delle indicate società quali gestori di servizio idrico integrato nell'ambito

ottimale “Occidentale”, poiché in definitiva Veolia Acque s.r.l. si è limitata ad «invitare» questa Autorità ad una «verifica» sul «soddisfacimento delle condizioni previste dalla normativa vigente oltre che dalla consolidata giurisprudenza nazionale e comunitaria sulle Società che potenzialmente possono essere» destinatarie di «un affidamento in house» ricordando che «la documentazione attinente le due Società» (GEA s.p.a. e Sistema Ambiente s.r.l.) deve «contenere inequivocabilmente tutte le modalità attuative da parte dell’ente pubblico affinché» sia soddisfatto anzitutto il requisito del cd. controllo analogo (pagg. 6-7, memoria Veolia Acque s.r.l. 16 marzo 2009, prot. n. 22);

CONSIDERATO altresì che con l’indicata memoria la stessa Veolia Acque s.r.l. ha ribadito una generica manifestazione d’interesse a divenire affidataria della titolarità della gestione del servizio idrico integrato per l’intero ambito dichiarandosi anche «in grado di presentare (...) nell’interesse pubblico una proposta di aggregazione delle gestioni che favorisca il rapido superamento della fase di start-up (fase estremamente delicata) e di garanzia sulla qualità del servizio attraverso un’azione congiunta pubblico-privata» (pag. 8, memoria Veolia Acque s.r.l. 16 marzo 2009, prot. n. 22);

CONSIDERATO che Veolia Acque s.r.l. non ha poi presentato l’annunciata «proposta» mettendo così in discussione la serietà ed affidabilità della propria manifestazione d’interesse, fermo restando che –contrariamente alle attese di Veolia Acque s.r.l. – tale proposta, ove presentata, non potrebbe comunque condurre ad un affidamento diretto alla stessa Veolia Acque s.r.l. della titolarità della gestione del servizio idrico integrato per l’intero ambito poiché in definitiva si tratta di impresa terza che quindi potrebbe risultare affidataria solo all’esito di una gara che da tempo però questa Autorità ha escluso di poter indire preferendo la diversa modalità di gestione del servizio a mezzo di organizzazione in house providing;

- V -

VISTA la relazione del Responsabile del procedimento avente ad oggetto le norme dello Statuto di GEA s.p.a., della Convenzione fra i Comuni soci di tale società, aventi ad oggetto l’individuazione in capo ai Comuni soci di particolari poteri di ingerenza nella gestione di GEA s.p.a. (Allegato B1);

VISTA la relazione del Responsabile del procedimento avente ad oggetto le norme dello Statuto di Sistema Ambiente s.r.l. della Convenzione fra i Comuni soci di tale società, del Regolamento dell’Organismo Intercomunale di Coordinamento, aventi ad oggetto l’individuazione in capo ai Comuni soci di particolari poteri di ingerenza nella gestione di Sistema Ambiente s.r.l. (Allegato B2);

RITENUTO in via preliminare che per entrambi gli enti di gestione risulti opportuno procedere ad un completamento della definizione dei poteri di controllo dei Comuni soci sulle rispettive società sia rafforzando i poteri previsti negli indicati atti statutari e convenzionali secondo quanto precisamente indicato all’Allegato C1, sia introducendo l’esercizio individuale di poteri di “controllo analogo” da parte di ciascun Comune socio sull’attuazione nel proprio territorio del programma d’erogazione del servizio idrico integrato, così come definito all’Allegato C2, sia rafforzando il limite previsto negli indicati atti statutari e convenzionali a garanzia del mantenimento dell’attività prevalente delle società a favore dei Comuni soci controllanti così come precisato all’Allegato C3;

CONSIDERATO che con tali modificazioni ed integrazioni si consolidano in capo a GEA s.p.a. e Sistema Ambiente s.r.l. i presupposti dell’in house providing richiesti dalla vigente

disciplina europea ed italiana per la prosecuzione della gestione del servizio idrico integrato a favore delle popolazioni dei Comuni soci;

RITENUTO che per tutti i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti l'affidamento della titolarità delle relative gestioni a GEA s.p.a. oppure a Sistema Ambiente s.r.l. debba essere accompagnata dalla specifica convenzione di cui all'art. 35, co. 6°, l. 28 dicembre 2001, n. 448 ed all'art. 23, co. 5°, l. Regione Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 2005, cit., disposizioni che sono tuttora in vigore;

VISTO l'Allegato D alla presente deliberazione, recante la Convenzione-tipo contenente le condizioni di gestione nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, per la stipulazione delle convenzioni di servizio ex art. 35, co. 6°, l. n. 448 del 2001, cit. ed art. 23, co. 5°, l. Regione Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 2005, cit. che dovranno essere adeguate alle specifiche realtà locali;

- VI -

RITENUTO indispensabile – ai fini indicati dalle citate leggi di settore – definire anche la riunificazione delle fasi di gestione del ciclo idrico integrato e delle restanti gestioni a carattere non sovracomunale, ora in concessione a terzi (valutabile in circa il 26 % della popolazione dell'ambito territoriale);

CONSIDERATO che i Comuni stessi hanno assunto la qualità di socio in GEA s.p.a. o in Sistema Ambiente s.r.l. con scelta che consente loro di confluire - al termine del rapporto giuridico di concessione a terzi - nell'affidamento a GEA s.p.a. e Sistema Ambiente s.r.l.;

CONSIDERATO che tali gestioni non possano essere sottratte all'indicato processo di riunificazione (delle fasi del ciclo idrico integrato e con carattere sovracomunale) imposto dalla legislazione di settore, salvo specifica diversa previsione dell'Autorità;

VALUTATA l'opportunità di procedere sin d'ora ad una determinazione generale in ordine alle indicate gestioni affinché le due società affidatarie ne tengano conto nell'organizzazione del servizio idrico integrato e nell'attuazione del piano degli investimenti;

RITENUTO possibile sin d'ora un affidamento a GEA s.p.a. ed a Sistema Ambiente s.r.l. del servizio idrico integrato per l'intero ambito ottimale occidentale per i territori dei rispettivi Comuni soci e con effetto dalla cessazione a qualsiasi titolo di ogni attuale diversa forma di gestione nei territori stessi;

- VII -

VISTA la l. Regione Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 2005, cit., art. 23, co. 4°, che prescrive di individuare tra i gestori dell'ambito «il soggetto che svolge il compito di coordinamento del servizio»;

RITENUTO opportuno al momento individuare il Soggetto Coordinatore, ai sensi e per gli effetti della l. Regione Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 2005, cit., art. 23, co. 4°, nella società GEA Spa fino al 31.12.2010 in ragione del maggior bacino d'utenza oggi servito, nonché della struttura organizzativa, del possesso di know how professionale e dell'operatività gestionale sinora dimostrate da tale società;

PRESO ATTO che il Soggetto Coordinatore di cui sopra, per il periodo successivo al 31.12.2010, sarà nuovamente individuato dall'Assemblea d'Ambito;

- VIII -

RITENUTO infine di rinviare ad altro procedimento il riconoscimento delle concessioni ad imprese terze;

- IX -

VISTI gli artt. 148 e s., d.lgs. n. 152 del 2006, cit. e gli artt. 8 e s., l. Regione Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 2005, cit., i quali riservano alle Autorità d'ambito la definizione del modello organizzativo e l'individuazione delle modalità di gestione e produzione del servizio idrico integrato;

RITENUTA quindi la competenza di questa Autorità a verificare e controllare la realizzazione dell'affidamento della titolarità della gestione del servizio, con conseguente necessità di vigilare e regolare lo sviluppo del processo di riunificazione delle gestioni e di riorganizzazione del servizio idrico integrato nell'ambito ottimale "Occidentale";

- X -

CONSIDERATO che il Piano d'ambito approvato con la deliberazione Assemblea ATO Occidentale n°2 del 29/5/2009 individua il 30/6/2039 quale termine coerente con la realizzazione del Piano d'ambito e del relativo Piano degli Interventi contenente la previsione degli investimenti necessari all'erogazione del servizio idrico integrato nell'ambito ottimale "Occidentale", con conseguente possibilità di sottoporre a tale data certa la scadenza dell'affidamento della titolarità della gestione del servizio;

- XI -

CONSIDERATO che nel Piano d'ambito approvato con la deliberazione Assemblea ATO Occidentale n°2 del 29/5/2009 si precisa la necessità di un supplemento di istruttoria ai fini di una definitiva verifica su ulteriori fonti pubbliche di finanziamento relative alla realizzazione delle opere del servizio idrico integrato così come illustrato nel capitolo del Piano d'Ambito "Fasi di avvio della gestione integrata nell'ambito", in particolare a) gli stanziamenti regionali per investimenti ex art. 5, co. 3°, l. Regione Friuli-Venezia Giulia 30 dicembre 2008, n. 17, b) le somme trasferite alla Provincia dai Comuni ovvero accantonate dai Comuni stessi ex art. 4, co. 33°, l. Regione Friuli-Venezia Giulia 26 gennaio 2004, n. 1 per il parziale finanziamento del Piano Stralcio Provinciale previsto dall'art. 141, co. 4°, l. 23 dicembre 2000, n. 388, nonché c) i contributi già erogati da altre Amministrazioni per la copertura dei mutui accessi dai Comuni per la realizzazione di opere del servizio idrico integrato;

- XII -

CONSIDERATO che ancora il Piano d'ambito approvato con la deliberazione Assemblea ATO Occidentale n°2 del 29/5/2009 individua la necessità di reperire sul mercato il soggetto

in grado di offrire le migliori condizioni per il finanziamento degli investimenti che GEA s.p.a. e Sistema Ambiente s.r.l. dovranno realizzare in attuazione dello stesso Piano d'Ambito;

RITENUTO opportuno – anche in accordo con i gestori GEA s.p.a. e Sistema Ambiente s.r.l. – che la procedura per l'individuazione del soggetto in grado di offrire le migliori condizioni per il finanziamento degli investimenti in attuazione del Piano d'Ambito sia condotta unitariamente da questa Autorità concentrando in capo ad essa tutti gli adempimenti necessari;

- XIII -

VISTO l'Allegato E alla presente deliberazione, avente ad oggetto la Convenzione di servizio con i gestori GEA s.p.a. e Sistema Ambiente s.r.l. con relativo Disciplinare tecnico, con conseguente necessità del conferimento di un apposito mandato al Presidente dell'Autorità per tutti gli adempimenti necessari, ivi comprese tutte le eventuali modifiche che si rendessero necessarie per il suo adeguamento, aventi carattere non sostanziale e, comunque, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi fondamentali ed imprescindibili deliberati dall'Assemblea, ferma restando l'approvazione della stessa Assemblea prima della sottoscrizione ove fosse necessario apportare alla Convenzione modifiche sostanziali al testo oggi approvato;

CONSIDERATO che si pone la necessità di procedere all'approvazione della Carta provvisoria del Servizio Idrico Integrato, già approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 30 aprile 2008 e che, solo una volta costituito Comitato consultivo degli Utenti ex art. 21 della L.R. n. 13/2005 nel rispetto della deliberazione che dovrà emanare la Giunta regionale al fine di individuarne i criteri in ordine alle modalità di costituzione e di funzionamento, sarà possibile approvare la Carta del Servizio secondo la procedura descritta dall'art. 20 della L.R. n. 13/2005;

VISTI gli Allegati A, B1 B2, C1, C2, C3, D, E, F alla presente deliberazione;

VISTA la Convenzione istitutiva e lo Statuto dell'Autorità d'ambito "Occidentale";

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Direttore Generale dell'Autorità d'ambito ai sensi dell'art. 49, co. 1°, d.lgs. n. 267 del 2000, cit.;

Si apre la discussione. Prende la parola il Sindaco del Comune di Sacile il quale chiede di rinviare l'approvazione della presente deliberazione in attesa di eventuali osservazioni o richieste di integrazioni da parte del COVIRI inerenti al Piano d'Ambito recentemente approvato. Ciò per permettere ai neo eletti sindaci di approfondire le tematiche relative all'affidamento del Servizio Idrico Integrato. Il rappresentante del Comune di Polcenigo condivide tale impostazione.

Il Presidente evidenzia che le eventuali richieste di modifica del COVIRI al Piano d'Ambito non producono effetti sulla deliberazione di affidamento del S.I.I.. Inoltre è sempre possibile procedere da parte dell'Autorità d'Ambito all'aggiornamento del Piano d'Ambito.

Interviene il Sindaco di Spilimbergo il quale, pur condividendo l'approccio del Sindaco di Sacile, evidenzia come la recente approvazione del Piano d'Ambito ed il presente deliberato di affidamento siano il frutto di un lavoro di condivisione sviluppato in questi due anni di lavoro da parte di tutti i comuni che hanno conseguentemente adeguato il loro PEG e Bilanci anche in relazione a questi deliberati. Pertanto invita tutti a votare oggi. Chiede, inoltre, al Presidente di perseguire l'obiettivo dell'unica società.

Prende la parola il Sindaco di Pordenone il quale ricorda non è più rinviabile l'affidamento anche in vista prossimi provvedimenti normativi che potrebbero, ancora una volta, prevedere ulteriori adempimenti che potrebbero dilazionare i tempi dell'affidamento del S.I.I.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Sequals il quale chiede informazioni circa il modello gestionale previsto nel Piano d'Ambito segnalando al Presidente l'auspicio di addivenire ad un'unica società.

Con voti:

FAVOREVOLI: enti 32, quote 86,474

ASTENUTI 2 (Comune di Sacile e di Polcenigo)

CONTRARI 0

L'ASSEMBLEA

D E L I B E R A

1) di affidare a GEA s.p.a. e Sistema Ambiente s.r.l. la titolarità della gestione del servizio idrico integrato per la totalità dell'ambito territoriale ottimale "Occidentale" con effetto per i territori dei Comuni che abbiano la qualità di socio delle rispettive società:

1.a) precisando che l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale "Occidentale" è in conformità al Disciplinare Tecnico qui in Allegato E, nonché al Piano d'ambito approvato con la deliberazione Assemblea ATO Occidentale n°2 del 29/5/2009 ed alla Carta Provvisoria del Servizio Idrico Integrato di cui alla presente deliberazione dell'Assemblea ATO Occidentale, salvi gli atti tecnici ed economici di successiva definizione ed approvazione da parte di questa Autorità, ivi compresa la Carta definitiva del Servizio Idrico Integrato;

1.b) precisando che l'affidamento nei territori dei Comuni soci che abbiano in corso una gestione affidata a imprese terze ha effetto a partire dal venir meno del relativo rapporto giuridico di concessione;

1.c) precisando che per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti l'affidamento della titolarità della gestione del servizio idrico ha effetto nei territori dei Comuni soci che abbiano anche proceduto alla stipulazione della convenzione di servizio prevista dall'art. 35, co. 6°, l. 28 dicembre 2001, n. 448 e dall'art. 23, co. 5°, l. Regione Friuli-Venezia Giulia 23 giugno 2005, n. 13, in conformità all'Allegato B alla presente deliberazione, che dovrà essere adeguata alle specifiche realtà locali;

2) di rinviare ad altro procedimento il riconoscimento delle concessioni ad imprese terze, nominandone responsabile il Direttore generale di questa Autorità il quale provvederà a tutti gli adempimenti ex lege, ferma restando l'approvazione dell'Assemblea dell'ATO Occidentale, con conclusione di tale procedimento prevista entro il 31 dicembre 2010;

3) l'indicato affidamento ha effetto sinché permanga:

3a) per GEA s.p.a. il vincolo del capitale interamente pubblico (Statuto GEA s.p.a., art. 1, co. 2°, art. 7 ed art. 8), del controllo analogo (Statuto GEA s.p.a., art. 16, co. 1°, lett. f, art. 29, co. 1° e 2°, art. 30 ed art. 41, co. 2° e 5°, nonché Convenzione fra i Comuni soci ex art. 30, d.lgs. n. 267 del 2000, cit. e per relationem agli Allegati C1 e C2), del

mantenimento dell'attività prevalente (Statuto GEA s.p.a., art. 2, co. 4°, così come inteso all'Allegato C3);

3b) per Sistema Ambiente s.r.l. il vincolo del capitale interamente pubblico (Statuto Sistema Ambiente s.r.l., art. 1, co. 2°, art. 6, art. 6 bis ed art. 7), del controllo analogo (Statuto Sistema Ambiente s.r.l., art. 10, co. 1°, ed art. 23, nonché il Regolamento dell'Organismo Intercomunale di Coordinamento e per relationem agli Allegati C1 e C2), dell'attività prevalente (art. 4, co. 10°, Statuto Sistema Ambiente s.r.l., così come inteso al successivo all'Allegato C3);

4) di sottoporre l'affidamento della titolarità della gestione del servizio idrico integrato disposto con la presente deliberazione alla scadenza del 30/6/2039 in ragione dei costi di ammortamento necessari alla realizzazione del Piano d'ambito e del relativo Piano degli Interventi contenente la previsione degli investimenti;

5) di nominare la GEA Spa Soggetto Coordinatore ai sensi e per gli effetti della l. Regione Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 2005, cit., art. 23, co. 4° fino al 31.12.2010;

6) di riservare a questa Autorità la verifica della realizzazione di tutte le condizioni sopra indicate, a tal fine stabilendo che il Soggetto Coordinatore GEA Spa trasmetta ogni sei mesi un rapporto dettagliato che è soggetto all'approvazione di questa Autorità, fermo restando che la mancata realizzazione, o il venir meno di tali condizioni, comporta l'esercizio del potere di questa Autorità di affidare - secondo la vigente disciplina europea ed italiana - le relative gestioni del servizio idrico;

7) di approvare la Convenzione di servizio ed il relativo Disciplinare Tecnico riportati all'Allegato E che, previa approvazione delle assemblee di GEA s.p.a. e di Sistema Ambiente s.r.l., saranno sottoscritti dalle Società affidatarie, con mandato al Presidente dell'Autorità per tutti gli adempimenti necessari, ivi comprese le eventuali modifiche che si rendano nel frattempo necessarie per il suo adeguamento, aventi carattere non sostanziale e, comunque, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi fondamentali ed imprescindibili deliberati dall'Assemblea, salva la competenza dell'Assemblea stessa prima della sottoscrizione in caso di modifiche sostanziali;

8) di approvare la Carta Provvisoria del Servizio Idrico Integrato, già approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 30 aprile 2008, in attesa della deliberazione della Giunta regionale che individui i criteri in ordine alle modalità di costituzione e al funzionamento del Comitato consultivo degli utenti ex art. 21 della L.R. n. 13/2005.

9) di rinviare ad altro procedimento la definitiva verifica sulle ulteriori fonti pubbliche di finanziamento relative alla realizzazione delle opere del servizio idrico integrato come indicato nel capitolo del Piano d'Ambito "Fasi di avvio della gestione integrata nell'ambito", nominandone responsabile il Direttore generale di questa Autorità il quale provvederà a tutti gli adempimenti ex lege, ferma restando l'approvazione dell'Assemblea dell'ATO Occidentale, con conclusione di tale procedimento prevista entro il 31 dicembre 2010;

10) di rinviare ad altro procedimento l'individuazione del soggetto in grado di offrire le migliori condizioni per il finanziamento degli investimenti in attuazione del Piano d'Ambito, nominandone responsabile il Direttore generale di questa Autorità il quale provvederà a tutti

gli adempimenti ex lege, ferma restando l'approvazione dell'Assemblea dell'ATO Occidentale, con conclusione di tale procedimento prevista entro il 31 dicembre 2010;

11) di approvare gli Allegati A, B1, B2, C1, C2, C3, D, E, F quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

12) di comunicare la deliberazione d'Assemblea ai Comuni ed alla Provincia di Pordenone, nonchè a tutti i gestori dell'ambito ottimale, ivi compresa Veolia Acque s.r.l., l'unica ad aver presentato una memoria istruttoria.

Con voti:

FAVOREVOLI: enti 33

ASTENUTI 1 (Comune di Polcenigo)

CONTRARI 0

L'ASSEMBLEA

dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 della L.R. 11.12.2003 n. 21 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to DEL CONT BERNARD STEFANO

Il Segretario verbalizzante
F.to ING. DEL BEN MARCELLO

Certificato di Pubblicazione e Attestato di Esecutività

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 01-07-2009 al 16-07-2009

Pordenone, 01-07-2009

L'impiegato Responsabile
F.to Ing. Marcello Del Ben

Ai sensi dell'art. 17 – comma 12 – della L.R. n.17/2004 attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29-06-2009 a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità da parte dell'organo deliberante

Pordenone, 01-07-2009

Il Direttore
F.to Ing. Marcello Del Ben

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Il Direttore
Ing. Marcello Del Ben

Comuni soci di GEA s.p.a.

- 1) Andreis
- 2) Arba
- 3) Aviano
- 4) Barcis
- 5) Budoia
- 6) Caneva
- 7) Castelnuovo
- 8) Cimolais
- 9) Claut
- 10) Clauzetto
- 11) Erto e Casso
- 12) Montebelluna
- 13) Pinzano al Tagliamento
- 14) Polcenigo
- 15) Pordenone
- 16) Rovereto in Piano
- 17) Sacile
- 18) Sequals
- 19) Spilimbergo
- 20) Travestò
- 21) Vito d'Asio

Comuni soci di Sistema Ambiente s.r.l.

- 1) Brugnera
- 2) Cavasso Nuovo
- 3) Cordenons
- 4) Fanna
- 5) Fontanafredda
- 6) Frisanco
- 7) Maniago
- 8) Meduno
- 9) Porcia
- 10) Prata di Pordenone
- 11) San Quirino
- 12) Tramonti di Sopra
- 13) Tramonti di Sotto
- 14) Vajont
- 15) Vivaro

ALLEGATO B 1 – POTERI DEI COMUNI SOCI SU GEA SPA

1. Le norme dello Statuto di GEA s.p.a. individuano in capo ai soci particolari poteri di ingerenza nella gestione della società e segnatamente:

- la disciplina del controllo degli enti pubblici soci (ex art. 113, co. 5, lett. c, d. lgs. 18.8.2000, n. 267) è demandata ad apposita Convenzione conclusa ai sensi dell'art. 30» dello stesso d.lgs. n. 267 del 2000, cit. (art. 30, co. 1°), con istituzione di un Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni composto da tutti i sindaci dei comuni soci;
- è data al Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni l'*approvazione preliminare* (art. 30, co. 4°) del piano industriale, del bilancio d'esercizio e degli altri documenti programmatici, dopo avere ricevuto la relazione annuale sulla gestione dei servizi pubblici svolti da GEA s.p.a. e sull'andamento generale dell'amministrazione della società» (art. 30, co. 5°);
- al Gruppo Tecnico di Valutazione – nominato dal Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni – è data comunicazione dello stato d'attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione» al fine di consentire le determinazioni enti pubblici soci « in ordine allo svolgimento dei propri servizi pubblici a mezzo di GEA s.p.a.» (art. 30, co. 2° e 3°), fermo restando il diritto di «ciascun ente locale ... di domandare informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici» erogati nel proprio territorio (art. 30, co. 6°);
- «gli amministratori ed il collegio sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano loro richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo ente locale su ciascun servizio» pubblico erogato nel suo territorio (art. 30, co. 7°);
- «due sindaci effettivi, tra cui il Presidente del collegio sindacale, ed un Sindaco supplente sono nominati» e – ove occorra - revocati «a norma dell'art. 2449 del codice civile dall'ente pubblico territoriale locale che detiene la maggioranza assoluta delle azioni», mentre «un sindaco effettivo ed un sindaco supplente sono nominati» e – ove occorra - revocati dai restanti soci in assemblea ordinaria (art. 41, co. 2° e 5°);
- l'assemblea ordinaria degli enti pubblici soci autorizza «l'organo amministrativo» per «l'assunzione e la cessione di partecipazioni» e per «l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione finanziaria o l'affidamento di contratti di appalto per la costruzione di beni immobili» qualora «l'operazione superi rispettivamente l'importo di euro 100.000» e quello «di euro 500.000» (art. 16, co. 1°, lett. f, ed art. 29, co. 1° e 2°), fermo restando che «gli amministratori

possono anche convocare l'assemblea della società per sottoporre all'approvazione degli enti locali sociali gli atti che hanno maggior rilievo nella gestione della società e dei servizi pubblici ad essa affidati» (art. 30, co. 7°).

2. Con la *Convenzione per l'esercizio in forma associata e coordinata del controllo sulla società GEA s.p.a.* conclusa ex art. 30, d.lgs. n. 267 del 2000, cit. i Comuni soci di GEA s.p.a. disciplinano - in attuazione delle indicate clausole statutarie - la gestione «in forma associata e coordinata (dei) servizi pubblici il cui esercizio rientra tra le loro prerogative, a mezzo di società a capitale interamente pubblico ai sensi dell'art. 113, comma 5°, lettera c, del decreto legislativo n. 267 del 2000, individuata nella società per azioni denominata GEA s.p.a.» (art. 1, co. 1°, Convenzione), con definizione delle modalità d'esercizio del controllo sulla struttura e sull'attività di tale società.

In particolare la Convenzione stabilisce che:

- «l'esercizio, da parte degli enti locali, di un controllo nei confronti di GEA s.p.a. analogo a quello individualmente esercitato sui propri servizi (...) viene effettuato attraverso» il Consiglio dei rappresentanti dei Comuni ed il Gruppo tecnico di Valutazione «cui vengono demandati l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo delle attività svolte da GEA s.p.a. e che sono composti dai rappresentanti di tutti gli enti soci di GEA s.p.a.» (art. 4);
- il Consiglio dei rappresentanti dei Comuni - «composto dai Sindaci di tutti i comuni convenzionati o da delegati degli stessi» - è «la sede nella quale si svolge la consultazione tra gli enti locali circa la gestione dei servizi pubblici svolti da GEA s.p.a. e la valutazione dell'andamento generale dell'amministrazione della società», essendo in particolare tale organo «delegato dagli enti locali convenzionati ad approvare il bilancio di esercizio di GEA s.p.a., nonché il *budget* ed il piano industriale della società e gli altri eventuali documenti societari di tipo programmatico» (art. 5, co. 1°, 2°, 3°), fermo restando che al Consiglio dei rappresentanti dei Comuni compete altresì la decisione su tutte le «proposte e problematiche» ad esso sottoposte dagli enti soci con riferimento «alla gestione, da parte di GEA s.p.a., dei servizi pubblici locali» erogati dalla società (art. 9, co. 3°);
- al Consiglio dei rappresentanti dei Comuni sono trasmessi gli atti di bilancio, nonché le relazioni del Collegio sindacale e dei revisori contabili (art. 8);
- il Consiglio dei rappresentanti dei Comuni - «fermo restando l'impegno degli enti locali a concordare soluzioni comuni in ordine agli argomenti sui quali si deve esprimere» tale organo –

«delibera con il voto favorevole di tanti enti locali che rappresentino non meno del 60% del capitale pubblico locale in GEA s.p.a.» (art. 7, co. 4°);

- «ciascun ente locale è obbligato a votare nelle assemblee di GEA s.p.a. uniformandosi alla volontà espressa dal Consiglio dei rappresentanti dei Comuni», con obbligo il cui rispetto è ulteriormente rafforzato anche dalla previsione di apposita sanzione ove «l'ente locale inadempiente è tenuto a versare agli altri enti locali una penale il cui ammontare (è) determinato, con equo apprezzamento, da collegio arbitrale» (art. 7, co. 6°);

- il Gruppo tecnico di valutazione – composto di 3 membri nominati dal Consiglio dei rappresentanti dei Comuni – «verifica, anche sotto il profilo dell'efficienza, efficacia ed economicità, lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati da GEA s.p.a. e dal Consiglio dei rappresentanti dei Comuni», proponendo a quest'ultimo «le iniziative e le direttive da indicare a GEA s.p.a. per l'esercizio della sua attività sia nei confronti dei soci che in generale di tutta l'attività svolta» dalla società (art. 6, co. 1° e 4°).

Il Responsabile del procedimento

Ing. Marcello DEL BEN

ALLEGATO B 2 – POTERI DEI COMUNI SOCI SU SISTEMA AMBIENTE S.R.L.

1. Le norme dello Statuto di Sistema Ambiente s.r.l. individuano in capo ai soci particolari poteri di ingerenza nella gestione della società e segnatamente:

- «le modalità del “controllo analogo” nei confronti della società da parte dei Comuni soci ai sensi dell’art. 113, comma 5°, lett. c, del d.lgs. 267/2000, sono disciplinate in apposita convenzione conclusa tra i predetti enti locali ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 267/2000» ove in particolare si preveda la costituzione dell’Organismo Intercomunale di Coordinamento (art. 23, co. 1°);
- è data all’Organismo Intercomunale di Coordinamento (art. 23, co. 2°) l’approvazione preliminare di tutte le deliberazioni societarie riguardanti «l’amministrazione straordinaria» (lett. A1-A6), «l’attività sociale» (lett. B1-B11), «le nomine e revoche» dei membri degli organi d’amministrazione e di controllo (lett. C1-C3);
- l’Organismo Intercomunale di Coordinamento è composto dai Sindaci, o loro delegati permanenti, dei Comuni soci (art. 23, co. 2°);
- l’Organismo Intercomunale di Coordinamento può «costituire, come sua emanazione strumentale di collegamento con gli organi della società *in house*, un apposito Comitato di Controllo» che verifica «lo stato di attuazione degli obiettivi di cui al Piano Programma, al Piano di Sviluppo degli Investimenti (e relativi finanziamenti) ed al Preventivo Triennale (economico e degli Investimenti), nonché al *Budget* (economico e degli investimenti) d’esercizio con le relative Relazioni programmatiche» (art. 23, co. 3°, primo e secondo cpv);
- il Comitato di Controllo – i cui membri sono scelti «tra soggetti con adeguate competenze» - ha accesso «ai verbali del Collegio Sindacale della società, con diritto ad eventuali chiarimenti»; assiste «alle assemblee» societarie; agisce «quale interfaccia fra società e Organismo Intercomunale di Coordinamento per tutti i controlli» di competenza di quest’ultimo; presenta all’Organismo Intercomunale di Coordinamento una propria relazione annuale «sul Bilancio consuntivo di esercizio con i raffronti degli indici patrimoniali, economici e finanziari “consuntivi” con i valori revisionali del *Budget* annuale d’esercizio e degli investimenti»; redige - «a richiesta dell’Organismo Intercomunale di Coordinamento» - una relazione «di verifica dell’economicità, efficienza, efficacia e produttività delle attività societarie rispetto al Bilancio preventivo triennale economico e degli investimenti della società stessa, nonché dello stato di

raggiungimento degli obiettivi del Piano Programma, riguardo alle prestazioni di servizi a rilevanza economica (...) nel decorso periodo triennale di riferimento» (art. 23, co. 3°, terzo cpv);

- l'assemblea dei Comuni soci «approva gli indirizzi generali di gestione dei beni e dei servizi pubblici affidati *in house* alla società» (art. 10, co. 1°, n. 5);

2. Con la *Convenzione fra i Comuni soci della Società – “in house” – S.R.L. Sistema Ambiente* ex art. 30, d.lgs. n. 267 del 2000, cit. si era data una prima disciplina per le modalità d'esercizio del controllo sulla struttura e sull'attività di tale società confermando le indicate clausole dello Statuto di Sistema Ambiente s.r.l.

3. Con il *Regolamento dell'Organismo Intercomunale di Coordinamento* approvato dai Comuni soci di Sistema Ambiente s.r.l. si stabilisce che

- la Presidenza dell'Organismo Intercomunale di Coordinamento è affidata «a turnazione per anno solare da ciascuno dei componenti a partire dal soggetto del Comune primo in ordine alfabetico» (§ 3);

- «i compiti dell'Organismo Intercomunale di Coordinamento devono essere prevalentemente di coordinamento ed indirizzo amministrativo dello svolgimento del servizio pubblico locale del ciclo idrico integrato ai fini del miglior servizio svolto per la cittadinanza dei Comuni soci, nonché di controllo, anche nel senso di verifica (previa e successiva) dell'osservanza di una conduzione aziendale avente i caratteri di efficienza, efficacia ed economicità» (§ 5);

- l'Organismo Intercomunale di Coordinamento «è chiamato a formare proprie determinazioni anteriori alla formale, civilistica, approvazione da parte dell'organo societario (sia esso organo amministrativo o assemblea) secondo le competenze di cui al Codice Civile, e come espresso nell'elenco di cui al secondo comma dell'art. 23 dello Statuto» di Sistema Ambiente s.r.l. (§ 6);

- l'Organismo Intercomunale di Coordinamento «può richiedere all'organo amministrativo della società tutte le notizie, documenti estensibili (...), informazioni e simili attinenti l'andamento della società» (§ 11);

- la necessità d'istituzione del Comitato di Controllo - «quale entità di collegamento» fra l'Organismo Intercomunale di Coordinamento e gli organi societari di Sistema Ambiente s.r.l. – si afferma «in relazione anche al possibile aumento futuro del numero dei Comuni soci», con la precisazione che tale Comitato è comunque composto da dirigenti o funzionari dei Comuni soci (§ 8, primo e terzo cpv).

Il Responsabile del procedimento

Ing. Marcello DEL BEN

ALLEGATO C 1 – Rafforzamento dei poteri di controllo su GEA s.p.a. e su Sistema Ambiente s.r.l.

1. Il Consiglio dei Rappresentati dei Comuni soci di GEA s.p.a. e l'Organismo Intercomunale di Coordinamento dei Comuni soci di Sistema Ambiente s.r.l. deliberano con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% del capitale sociale e comunque della maggioranza dei soci.

*ALLEGATO C 2 – Controllo di ciascun Comune socio sull'attuazione del programma di servizio
nel proprio territorio*

§ 1

(Controllo sull'attuazione del programma di servizio)

1. Ciascun Comune socio nell'esercizio del proprio potere di indirizzo e controllo sull'erogazione del servizio idrico integrato nel proprio territorio, ove sorga questione sull'attuazione del programma per l'erogazione del servizio nei confronti del Comune, nonché dell'utenza, può inviare richiesta scritta d'intervento alla Società, anche via *fax* o posta elettronica.
2. L'Amministratore delegato o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa audizione del Sindaco del Comune, deve comunque dare risposta scritta, anche via *fax* o posta elettronica, entro i successivi quindici giorni dalla richiesta, specificando forme e tempi d'intervento.
3. Il Comune interessato, qualora non ottenga risposta nei tempi e modi stabiliti al precedente comma 2 ovvero ritenga di non essere soddisfatto dalle misure proposte dalla Società, può investire della relativa questione l'Assemblea dell'Autorità d'ambito, che decide alla prima seduta utile.
4. Il Presidente dell'Autorità d'ambito con l'ausilio del Direttore generale può in ogni tempo convocare le parti e procedere ad una loro conciliazione sino al giorno precedente la data di riunione dell'Assemblea che ha all'ordine del giorno la decisione sull'interpretazione della Convenzione di servizio.
5. La decisione assunta dall'Assemblea dell'Autorità d'ambito vincola il Comune interessato ed obbliga la Società all'adempimento nel termine di novanta giorni dalla comunicazione, o entro quello minore indicato dalla decisione stessa, nonché al pagamento delle eventuali sanzioni, così come definite con atto generale dell'Assemblea dell'Autorità d'ambito, salvo l'ulteriore maggior danno e le penali previste nella Convenzione o Carta del Servizio.

ALLEGATO C 3 – Rafforzamento del limite di attività prevalente di GEA s.p.a. e Sistema Ambiente s.r.l.

verso i Comuni soci

1. GEA s.p.a. e Sistema Ambiente s.r.l. depositano presso gli uffici dell’Autorità d’Ambito il bilancio d’esercizio entro trenta giorni dalla sua approvazione, sì da consentire a questa Assemblea, ogni qualvolta il bilancio dell’anno precedente evidenzi una violazione dei limiti di legge in materia di attività prevalente, di indicare a GEA s.p.a. e Sistema Ambiente s.r.l. il trasferimento ad altre società delle attività non rivolte ai Comuni soci, ovvero l’adozione di ogni altra misura necessaria a ristabilire l’attività prevalente nei confronti dei Comuni soci.

ALLEGATO D - Convenzione-tipo contenente le condizioni di gestione nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti

TRA

Il Comune di _____, con sede in _____ (___), via _____
n. ___ Codice fiscale/P.IVA _____, rappresentato da _____ nato a
_____ il _____,

E

La Società _____, con sede in _____ (___), via
_____ n. ___, P.IVA _____, rappresentato da
_____ nato a _____ il _____.

Articolo 1

(Oggetto)

1. La presente Convenzione regola i rapporti tra il Comune e il Gestore connessi alle peculiarità locali relative alla fase d'avvio della trasformazione delle modalità di gestione ed erogazione delle fasi di ciclo completo delle acque.
2. In particolare, i segmenti del servizio idrico integrato oggetto della prosecuzione della gestione in capo al Gestore sono – *ex art. 148, co. 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – (la captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, la fognatura, la depurazione delle acque reflue – SPECIFICARE A SECONDA DEI CASI).*
3. La gestione delle opere, degli interventi e delle infrastrutture è regolata dalla Convenzione di Servizio, dal Piano d'ambito, dal Disciplinare tecnico unificato, dalla Carta del Servizio e da ogni altro atto tecnico ed economico approvato dall'ATO "Occidentale" che qui si intendono a tutti gli effetti richiamati e costituenti parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2

(Dipendenti comunali addetti al servizio idrico in modo esclusivo e continuativo)

1. Sentiti i lavoratori interessati ed in accordo con il Comune, il Gestore assume alle proprie dipendenze i dipendenti comunali - indicati nominativamente nell'allegato A alla presente Convenzione – i quali alla data del erano addetti a mansioni riferite ai segmenti del servizio idrico indicati nel precedente articolo 1.
2. Il rapporto di lavoro continua con il Gestore e la modifica del rapporto di lavoro avviene con decorrenza dall'assunzione come definita nel citato allegato A.
3. Il dipendente conserva tutti i diritti, con integrale applicazione degli artt. 2112 s., cod. civ.
4. Resta fermo che il processo di trasferimento del personale avviene nel rispetto delle modalità e delle forme previste dalle vigenti normative, in particolare l. Regione Friuli-Venezia Giulia 23 giugno 2005, n. 13, art. 28 e d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 173.

Articolo 3

(Prestazione di servizi a favore del Gestore da parte del Comune)

1. Al fine di garantire la continuità del servizio il Comune si impegna alla eventuale prestazione di servizi connessi con i segmenti del servizio idrico di cui al precedente art. 1 secondo le proprie disponibilità e le richieste del Gestore, nei termini seguenti:
2. Gli oneri relativi ai servizi di cui al comma precedente sono ad esclusivo carico del Gestore che provvede a corrisponderli all'Amministrazione, tenuto conto della loro effettiva consistenza.

Articolo 4

(Informazioni e modalità operative in atto)

1. L'Amministrazione Comunale mette a disposizione del Gestore la documentazione disponibile sulle reti e impianti del servizio idrico, come specificata nell'elenco allegato alla presente sotto la lettera B.
2. Il Gestore acquisisce la documentazione organizzandola secondo modalità uniformi per tutto l'ambito.

3. L'Amministrazione Comunale comunica al Gestore, adottando le forme più opportune di volta in volta concordate tra le parti, i dati e le informazioni non organizzate in modo documentale, come ad esempio, con rilevazioni di cui il Gestore corrisponde all'Amministrazione Comunale gli oneri sostenuti e regolarmente documentati.

4. L'Amministrazione Comunale comunica inoltre al Gestore le modalità gestionali in corso che sono mantenute per quanto coerenti con gli *standard* di servizio previsti per l'intero ambito.

5. Nella fase di subentro regolata dalla presente Convenzione e comunque sino al termine del terzo anno di gestione il Gestore deve informare ogni 6 mesi con relazione dettagliata il Comune e l'Autorità d'ambito sullo sviluppo della gestione.

Articolo 5

(Oneri diversi e particolari; Contratti di servizio)

1. Le parti prendono atto che l'Amministrazione Comunale oggi sostiene i seguenti oneri particolari relativi ai servizi idrici:

2. Tali oneri sono connessi ad attività e lavorazioni al momento non espletabili dal Gestore con modalità differenti e pertanto sono riconosciuti da quest'ultimo all'Amministrazione Comunale per un importo complessivo pari a euro.

3. Il Gestore può adottare modalità operative proprie che riducano o eliminino del tutto tali oneri.

4. Il Gestore subentra all'Amministrazione Comunale nella titolarità dei contatti di servizio in essere indicati nell'allegato C per l'operatività gestionale dei segmenti del servizio idrico oggetto della presente Convenzione. Il subentro avviene dalla data indicata nell'allegato stesso, e fino alla scadenza naturale di contratti stessi, alle condizioni in atto, riservandosi il Gestore la facoltà di ridiscuterli per una migliore funzionalità ed economicità del servizio.

Articolo 6

(Cespiti strumentali)

1. Il Gestore acquista dal Comune le provviste ed i materiali vari di magazzino, destinati all'erogazione dei servizi idrici, inclusi i contatori nuovi non ancora installati, sulla base della consistenza di magazzino

rilevata dalle Parti in data, il cui dettaglio si allega alla lettera D alla presente Convenzione, per un importo complessivo di euro

Articolo 7

(Opere in corso)

1. Le opere in corso di realizzazione, elencate nello specifico capitolo n. 1 dell'allegato E alla presente Convenzione, sono completate a cura dell'Amministrazione Comunale. Tali opere, una volta completate e collaudate, sono prese in carico dal Gestore per le attività gestionali e manutentive.
2. Altre opere in corso di realizzazione, elencate nello specifico capitolo n. 2 dell'allegato E citato, sono completate a cura del Gestore secondo le modalità, i contratti, i finanziamenti in atto.
3. Le opere progettate e finanziate ma non ancora appaltate di cui allo specifico capitolo n. 3 dell'allegato E sono realizzate a cura del Gestore nel rispetto di modalità e termini in atto semprechè l'Autorità d'ambito le riconosca coerenti con il Piano degli Investimenti e comunque nel rispetto delle prescrizioni poste dall'Autorità stessa.
4.eventuali altri casi.....

Articolo 8

(Tempi e modalità di allaccio)

1. Fermi restando i tempi per l'esecuzione dell'allacciamento e per la stipulazione del contratto con il Gestore stabiliti per l'intero ambito ottimale dall'Autorità, l'utente può provvedere a propria cura e spese alla realizzazione degli allacciamenti alla condotta acquedottistica o fognaria, con esclusione dell'operazione di derivazione o innesto nella condotta stessa e delle relative manovre sulla rete idrica che restano di esclusiva competenza del Gestore il quale mantiene altresì l'esclusiva competenza in merito all'installazione e manutenzione del contatore.
2. L'utente deve rispettare le specifiche tecniche normalizzate concordate, con successivo atto, tra Autorità d'ambito e Gestore cui deve corrispondere comunque il costo dell'opera per la parte eseguita dal Gestore stesso.

Articolo 9

(Tariffa e condizioni di fornitura)

1. Ferme restando le previsioni tariffarie del Piano d'ambito, il Regolamento d'utenza del S.I.I. allegato alla presente Convenzione precisa l'articolazione tariffaria per le varie tipologie d'utenza ed i bacini tariffari, nonché le relative modalità di applicazione e riscossione, i prezzi, le condizioni di fornitura ed i contributi di allacciamento alla rete da parte degli utenti.

2. La tariffa con la relativa dinamica definita nel Piano d'ambito è applicata e riscossa dal Gestore sulla base dei consumi riscontrati.

Articolo 10

(Guasti e disservizi)

1. Per garantire quanto previsto alla sezione "Interventi per guasti e disservizi" della Carta del Servizio approvata dall'Autorità d'ambito, il Gestore valuta di volta in volta l'efficacia e l'efficienza dell'utilizzo dei servizi prestati dall'Amministrazione Comunale attualmente esercente il servizio, secondo le seguenti modalità ed oneri:

Articolo 11

(Controllo dell'Autorità d'ambito)

1. Il controllo sul rispetto della presente Convenzione spetta all'Autorità d'ambito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35, co. 6°, l. 28 dicembre 2001, n. 448 ed all'art. 23, co. 5°, l. Regione Friuli-Venezia Giulia 23 giugno 2005, n. 13.

Articolo 12

(Durata e disposizioni generali)

1. La presente Convenzione ha durata coincidente con quella definita dall'Autorità d'Ambito per l'affidamento della titolarità della gestione del servizio idrico integrato per la totalità dell'ambito territoriale ottimale "Occidentale" di cui alla deliberazione

2. Gli accordi definiti fra Comune e Gestore con alla presente Convenzione fanno parte del programma di riunificazione delle gestioni in atto nell'ambito ottimale territoriale "Occidentale" e pertanto la Convenzione stessa è trasmessa all'Autorità d'ambito per una presa d'atto ed approvazione.

ALLEGATI:

A) elenco del personale dipendente comunale da trasferire al Gestore;

B) documentazione su reti ed impianti;

C) contratti di servizio in essere;

D) cespiti strumentali;

E) opere in corso.

ALLEGATO E

- Convenzione di servizio con i gestori GEA s.p.a. e Sistema Ambiente s.r.l.

- Disciplinare tecnico

ALLEGATO F

Carta Provvisoria del Servizio